

La normativa che ad oggi disciplina il
"Bonus Renzi" verrà di fatto abolita.

BONUS RENZI DAL 1° LUGLIO 2020



Studio Agostini
consulente del lavoro

DAL 1° LUGLIO 2020 IL C.D. BONUS RENZI SARA' SOSTITUITO DA :

- UN **TRATTAMENTO INTEGRATIVO** DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (CREDITO IRPEF).
- UNA NUOVA **DETRAZIONE FISCALE** (CHE RIDUCE L'IMPOSTA LORDA DEL LAVORATORE).

**LE DUE AGEVOLAZIONI
SONO TRA DI LORO ALTERNATIVE E NON CUMULATIVE.**

I BENEFICIARI DELLE NUOVE MISURE COINCIDONO CON GLI ATTUALI BENEFICIARI DEL BONUS RENZI. SI TRATTA, PERTANTO, DEI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E DI ALCUNI REDDITI ASSIMILATI (AD ESEMPIO, CO.CO.CO).

IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E' APPLICABILE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO RESE DAL 1° LUGLIO 2020, MENTRE L'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE SPETTA PER LE PRESTAZIONI RESE DAL 1° LUGLIO E FINO AL 31 DICEMBRE 2020.



PREREQUISITI

PER BENEFICIARE DI TALE TRATTAMENTO E' NECESSARIO:

- ESSERE TITOLARI DI UN REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO **COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE A 28.000 EURO** PER PERIODO D'IMPOSTA.
- AVERE **UN'IMPOSTA LORDA POSITIVA**

MISURA

IN PRESENZA DELLE SUDDETTE CONDIZIONI, IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPETTA NELLE SEGUENTI MISURE:

- 600 EURO PER L'ANNO 2020 (MESI DA LUGLIO A DICEMBRE).
- 1.200 EURO DALL'ANNO 2021.

COME PER IL BONUS RENZI, ANCHE IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E' RICONOSCIUTO DAL SOSTIUTO D'IMPOSTA IN MODO RIPARTITO FRA LE RETRIBUZIONI EROGATE (DA LUGLIO A DICEMBRE PER L'ANNO 2020). QUALORA, IN SEDE DI CONGUAGLIO, VENGA RILEVATA LA NON SPETTANZA DEL TRATTAMENTO, IL SOSTITUTO PROVVEDE AL RECUPERO DEL RELATIVO IMPORTO, MEDIANTE COMPENSAZIONE SUL MOD. F24.

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI



IL REDDITO COMPLESSIVO DEL SOGGETTO DEVE ESSERE RICOMPRESO TRA 28.000 E 40.000 EURO.



LA DETRAZIONE E' QUANTIFICATA IN FUNZIONE ALL'AMMONTARE DEL REDDITO COMPLESSIVO

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO	ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE SPETTANTE
$28.000 < RC \leq 35.000$	$480 + 120 \times \frac{(35.000 - RC)}{7.000}$
$35.000 < RC \leq 40.000$	$480 \times \frac{(40.000 - RC)}{5.000}$
>40.000	0

ANCHE TALE DETRAZIONE E' RICONOSCIUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA IN MODO RIPARTITO FRA LE RETRIBUZIONI EROGATE (DA LUGLIO A DICEMBRE 2020). QUALORA, IN SEDE DI CONGUAGLIO, SI RILEVI LA NON SPETTANZA DELL'ULTERIORE DETRAZIONE, IL SOSTITUTO RECUPERERA' IL RELATIVO IMPORTO.

